

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO  
(PUBBLICI E PRIVATI)

Oggetto: Centri per l'Impiego della Regione Marche - Aggiornamento della banca dati dei disoccupati e predisposizione di elenchi relativi a soggetti "non attivi" da almeno 24 mesi, finalizzati all'eventuale successiva decadenza.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di effettuare un aggiornamento dei dati registrati presso i Centri per l'Impiego regionali al fine di migliorarne l'attendibilità e di concentrare l'attività sugli utenti che siano all'effettiva ricerca di una occupazione;
2. di procedere, per tale scopo, alla redazione di un elenco di persone con Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) in essere alla data dell'estrazione (1/6/2021), non in sospensione e che risultano non attivi da almeno 24 mesi per assenza di fruizione di servizi presso i CPI regionali;
3. di considerare l'elenco di cui sopra (Allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di precisare che il citato aggiornamento è coerente con le regole della condizionalità, previste dalla Delibera di Giunta della Regione Marche n.1019/20, in termini di conservazione/decadenza dallo stato di disoccupazione;
5. di escludere dalla revisione in oggetto i soggetti iscritti al Collocamento mirato di cui alla L.68/99, per effetto delle specifiche disposizioni previste dalla medesima legge in termini di condizionalità;
6. di istituire, presso le sedi dei 13 Cpl della Regione Marche, apposito elenco dei soggetti con stato di disoccupazione da aggiornare;
7. di dare opportuna e preventiva informazione dell'elenco di cui sopra, attraverso gli organi di stampa e il sito web regionale al seguente link: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego>, precisando che la citata pubblicazione ha valore di notifica agli interessati;



8. di specificare che, per motivi di privacy, il suddetto elenco sarà predisposto omettendo i dati anagrafici corrispondenti al nome e cognome degli interessati, sostituiti dal corrispondente codice identificativo assegnato a ciascuno dal gestionale JobAgency (ID SIL);
9. di specificare che il periodo di pubblicazione del citato elenco è pari a giorni 90 a decorrere dalla data della loro pubblicazione;
10. di precisare che per ogni soggetto interessato è fatta salva la possibilità di aggiornare il proprio status occupazionale entro i termini suddetti;
11. di specificare che l'aggiornamento della banca dati produrrà i suoi effetti solo allo scadere del periodo di pubblicazione (90 giorni) senza che il soggetto abbia provveduto a contattare il Cpl competente per territorio per un aggiornamento della propria situazione occupazionale;
12. di precisare che nell'ipotesi in cui vengano riscontrati errori nella cancellazione massiva, anche oltre il termine dei 90 giorni, è fatta salva la possibilità, alla scrivente Struttura, di procedere in autotutela per sanare situazioni acclarate;
13. di dare esecuzione al presente procedimento designando, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., quale responsabile di procedimento, il Dott. Paolo Carloni;

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
(*Dott. Stefano Raia*)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- L. n. 26 del 28 marzo 2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
- Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 concernente “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”;
- Circolare n.34 del 23/12/2015: *D.Lgs. n.150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” – prime indicazioni;*
- Circolare Ministeriale n. 5090 del 04/4/2016: *”Condizioni di non occupazione ex art. 19, co 7 D.Lgs.150/2015 – chiarimenti”;*
- Circolare Anpal n.1/2019 *“Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del DI n. 4/2019”;*
- D.G.R. n. 1019 del 27/7/2019b “Approvazione delle nuove linee di indirizzo operativo in materia di livelli essenziali di prestazioni (LEP) di cui al DM 4/18 e gestione dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/15 e s.m.i - Revoca DGR 779/17).”

### MOTIVAZIONE

Con l’introduzione del “Jobs Act”, in particolare con l’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs 150/15, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, sono attribuiti alle Regioni. Ai sensi della stessa norma (Art. 19 comma 1) *“Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale*



*nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego".*

Con D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019, "Disposizioni Urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28/03/2019, all'art 4 co 15-quater, vengono parzialmente modificate le disposizioni relative allo status di disoccupazione.

La Circolare ANPAL N.1 del 23/07/2019 fornisce indicazioni operative sulla gestione degli stati occupazionali a seguito della reintroduzione del concetto di "disoccupazione compatibile".

Pertanto, alla luce della normativa vigente, si considera "in stato di disoccupazione" il soggetto immediatamente disponibile al lavoro che rilasci la DID e che alternativamente soddisfi uno dei seguenti requisiti:

- non svolga attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- sia un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917/1986.

La durata della disoccupazione, così come previsto dalla Circolare Anpal n.1/2019, si computa in giorni, a decorrere da quello di rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca.

Lo svolgimento di un'attività lavorativa non fa perdere lo stato di disoccupazione qualora sia percepito un reddito non superiore a 8.145 euro annui (salvo ulteriori aggiornamenti normativi), per il lavoro dipendente o non superiore a 4.800 euro annui, per il lavoro autonomo.

Con riferimento al lavoro subordinato, la valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato a produrre, nell'anno, un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF di riferimento.

La sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione. Questo istituto opera in presenza di rapporto di lavoro dipendente, nei casi di sfioramento del limite reddituale, ma non di quello temporale (durata inferiore ai 6 mesi – D.lgs. 150/15 art. 19 co 3).

Il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro. Nei periodi di sospensione l'utente è considerato occupato a tutti gli effetti e pertanto non può partecipare a politiche attive riservate ai disoccupati. Nei casi di lavoro autonomo opera direttamente la decadenza. La perdita, nei casi di rapporto di lavoro subordinato, opera solo per doppio sfioramento (limite reddituale e temporale).

La perdita dello stato di disoccupazione ricorre, altresì, per il mancato rispetto degli impegni presi con il Cpl e firmati con il Patto di servizio (Patto per il Lavoro nel caso di Reddito di Cittadinanza). In tale documento, viene definito e valorizzato il comportamento attivo del soggetto alla ricerca di un'occupazione elencando chiaramente una serie di situazioni che



possono determinare la decadenza del Patto e la perdita dello status di disoccupato. In particolare:

- mancata presentazione alle convocazioni
- mancata partecipazione alle iniziative di politica attiva
- rifiuto di un'offerta di lavoro congrua.

Ora, l'avvicinarsi di norme sulla disoccupazione anche molto diverse fra loro (*basti pensare al concetto di "disoccupazione compatibile" introdotto dal D.Lgs 297/02, poi trasformato in concetto di "occupazione compatibile" dal D.Lgs 150/15, per poi tornare alla disoccupazione compatibile ai sensi del DL 4/19 art. 4 comma 15 quater*) ha determinato un costante adeguamento informatico della gestione degli stati occupazionali ed una conseguente parziale applicazione di alcuni specifici istituti (es. applicazione delle cancellazioni e decadenze).

Oltre a ciò, l'afflusso (crescente negli anni) di persone che si rivolgono ai Centri per l'impiego per acquisire lo status di disoccupato anche per motivi diversi dalla reale necessità di un inserimento professionale (ticket sanitari, accesso a graduatorie a valenza sociale, ecc.) ha comportato una sorta di "lievitazione" del dato amministrativo (numero di disoccupati presenti nelle banche dati regionali).

Già all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs 150/15, a fronte di problemi legati alla diversa interpretazione della norma, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una specifica Circolare (Circ. Min. n. 34/2015, punto 2) per dirimere la questione delle indebite "iscrizioni" presso i Cpl per l'acquisizione dello stato di disoccupazione. Nella citata nota si legge testualmente: "La norma, con l'intento di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati da parte di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, svincola da tale adempimento la fruizione di prestazioni di carattere sociale, legandole esclusivamente alla condizione di non occupazione".

Lo stesso Ministero torna sulla questione con successiva Circ. 5090/2016, con la quale chiarisce e puntualizza che le prestazioni legate al ticket sono da intendere incluse nelle prestazioni a carattere sociale e che pertanto le ASUR debbono tenere conto di quanto previsto nella citata Circolare 34.

Al di là del problema delle "indebite iscrizioni" di cui sopra, gli obblighi legati al sistema della condizionalità per i disoccupati percettori di indennità, o beneficiari di misure economiche (es. Reddito di cittadinanza) sono chiaramente disciplinati dalla normativa nazionale.

Tuttavia, ogni soggetto che rilasci una dichiarazione di immediata disponibilità (DID), e convalidi la stessa con un Patto di Servizio/Lavoro, ha l'obbligo di rispettare gli impegni in esso contenuti e di mantenere un comportamento attivo nella ricerca di un'occupazione. Per tale motivo, nella DGR 1019/20 viene specificato che *"per i soggetti non percettori, successivamente alla sottoscrizione del PSP, si prevede la decadenza automatica dallo stato di disoccupazione, allo scadere di mesi 12 dalla fruizione dell'ultimo servizio erogato, in assenza di attivazione del soggetto"*.

Dopo tutto quanto esposto, si rende dunque indispensabile effettuare un aggiornamento della banca dati regionale al fine di aggiornare le informazioni in essa contenute al fine di mirare



al meglio il lavoro degli operatori sui disoccupati attivi (coloro che siano alla effettiva ricerca di una opportunità occupazionale) e di identificare, in maniera oculata, i potenziali destinatari delle Politiche Attive del Lavoro (PAL).

Da un punto di vista operativo, in prima istanza si è proceduto con l'estrazione di tutti i soggetti che non hanno servizi erogati da un periodo pari o superiore a 24 mesi (come in Allegato).

Si tratta di un periodo doppio rispetto a quello che, a regime, opererà in maniera automatica come da disposizioni della citata DGR 1019/20 (si veda sopra). Ciò in considerazione delle difficoltà di spostamento, e di contatto in genere, determinatesi con la ben nota situazione pandemica.

Naturalmente, la presente revisione non riguarda i soggetti iscritti al Collocamento mirato, di cui alla L.68/99, per i quali continueranno ad operare le disposizioni (anche in termini di condizionalità) previste dalla norma specifica.

A partire dall'elenco dei soggetti estratti come sopra evidenziato, sono stati predisposti, appositi elenchi nel pieno rispetto della privacy (nome criptato e riferimento ad un codice univoco assegnato dal sistema). Gli stessi sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale al seguente indirizzo web: <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Centri-Impiego>. Gli elenchi saranno pubblicati per 90 giorni, termine oltre il quale, qualora non vi fosse alcun riscontro da parte dei soggetti coinvolti, si procederà all'effettivo aggiornamento degli elenchi di disoccupati iscritti presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche.

Si attesta, infine, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

#### **PROPOSTA**

Per le motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione del presente decreto recante ad oggetto: "Revisione/aggiornamento della banca dati dei disoccupati iscritti presso i Centri per l'Impiego della Regione Marche. Predisposizione di elenchi relativi a soggetti "non attivi" da almeno 24 mesi, finalizzati all'eventuale successiva cancellazione".

Il responsabile del procedimento  
(*Paolo Carloni*)

Documento informatico firmato digitalmente

Allegati

Allegato: "A" - Elenchi dei soggetti inattivi da almeno 24 mesi

